

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 42/A

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, n. 7, del Regolamento di Arbitrato per la risoluzione delle controversie relative all'iscrizione ai campionati nazionali di calcio professionistico (Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport presso il CONI) , si rende noto che il giorno 16 luglio 2005, è stata presentata istanza di arbitrato, a cura della **A.C. IMOLESE s.r.l.** nei confronti di:

F.I.G.C.

– Oggetto:

Ricorso avverso la non ammissione al campionato di Serie C2 2005/2006, pubblicata sul C.U. n. 27/A del 15/07/2005.

L'A.C. Imolese s.r.l., a fondamento del ricorso, evidenzia la volontà della società emiliana di ripianare la propria posizione debitoria, con le modalità stabilite dall'ente impositore e che i termini stabiliti dalle norme federali non possano essere ritenuti perentori, in quanto dipendenti dall'Agenzia delle Entrate e dai necessari tempi tecnici.

Per quanto riguarda la posizione debitoria con l'INAIL, la ricorrente fa presente di aver depositato istanza in data 30 giugno 2005, al fine di ottenere anche in questo caso una rateizzazione.

Per quanto concerne, infine, il debito maturato con l'ENPALS, la società evidenzia la regolarità del pagamento dei tesserati e l'inoltro di una richiesta di dilazione, non ancora riscontrata dall'Ente.

– Pretese:

Annnullamento della decisione del Consiglio Federale del 15 luglio 2005, con conseguente iscrizione della A.C. Imolese s.r.l al campionato di Serie C2.

In via subordinata, l'adozione di ogni altra equa soluzione prospettata dal Collegio Arbitrale.

Ai sensi dell'art. 5, del Regolamento di Arbitrato, per la risoluzione delle controversie relative all'iscrizione ai campionati nazionali di calcio professionistico, si rende noto che l'intervento di terzi è possibile ai sensi ed alle condizioni dell'art. 7 del Regolamento stesso.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, n. 7, del Regolamento di Arbitrato per la risoluzione delle controversie relative all'iscrizione ai campionati nazionali di calcio professionistico (Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport presso il CONI), si

rende noto che il giorno 18 luglio 2005, è stata presentata istanza di arbitrato, a cura della **F.C. SPORTING BENEVENTO s.r.l.** nei confronti di:

F.I.G.C.

– Oggetto:

Ricorso avverso la non ammissione al campionato di Serie C1 2005/2006, pubblicata sul C.U. n.14/A del 15/07/2005.

La F.C. Sporting Benevento s.r.l., a fondamento del ricorso, ha evidenziato l'eccesso di potere e la violazione di legge con particolare riferimento all'art. 12 Legge n. 91/81 come modificata dalla Legge 586 del 1996, la contraddittorietà e l'omessa applicazione delle disposizioni emanate dalla F.I.G.C. con riferimento al punto 7, lett. B) del C.U. n. 189/A del 15 marzo 2005, la violazione di legge e la carenza assoluta di motivazione e il contrasto con l'art. 112 c.p.c. con riferimento alle decisioni della COVISOC, della COAVISOC e della conseguente delibera del Consiglio Federale, nonché l'omessa valutazione delle varie situazione di diritto e degli interessi meritevoli di tutela.

– Pretese:

In via preliminare, l'accertamento della illegittimità e/o nullità e/o inefficacia delle disposizioni contenute nel C.U. della F.I.G.C. n. 189/A del 15 marzo 2005; sempre in via preliminare la nullità, l'illegittimità, l'inammissibilità, l'inefficacia del C.U. n. 189/A del 15 marzo 2005, della decisione della COVISOC del 7 luglio 2005, della COAVISOC del 14 luglio 2005 e della delibera del Consiglio Federale del 15 luglio 2005.

In ogni caso, l'annullamento dei provvedimenti e degli atti impugnati ed in particolare della deliberazione del Consiglio Federale del 15 luglio 2005 che ha negato l'ammissione al campionato di Serie C1 per la stagione sportiva 2005/2006 della F.C. Sporting Benevento s.r.l. e per l'effetto accertamento e dichiarazione del diritto a partecipare al campionato di Serie C1 per la stagione sportiva 2005/2006, con l'adozione di ogni provvedimento ritenuto più opportuno.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari del procedimento arbitrale.

Ai sensi dell'art. 5, del Regolamento di Arbitrato, per la risoluzione delle controversie relative all'iscrizione ai campionati nazionali di calcio professionistico, si rende noto che l'intervento di terzi è possibile ai sensi ed alle condizioni dell'art. 7 del Regolamento stesso.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, n. 7, del Regolamento di Arbitrato per la risoluzione delle controversie relative all'iscrizione ai campionati nazionali di calcio professionistico(Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport presso il CONI), si rende noto che il giorno 18 luglio 2005, è stata presentata istanza di arbitrato, a cura della **SALERNITANA SPORT S.p.A.** nei confronti di:

F.I.G.C.

– Oggetto:

Ricorso avverso la non ammissione al campionato di Serie B 2005/2006, pubblicata sul C.U. n. 12/A del 15/07/2005.

La Salernitana Sport S.p.A., a fondamento del ricorso, ha evidenziato l'eccesso di potere e la violazione di legge con particolare riferimento all'art. 12 Legge n. 91/81 come modificata dalla Legge 586 del 1996, sviamento e violazione di legge con riferimento all'art. 1965 c.c. ed all'art. 3, comma 3 del D.L. 138/02 convertito con modificazioni con Legge n. 178 dell'8.8.2002, la contraddittorietà e l'omessa applicazione delle disposizioni emanate dalla F.I.G.C. con riferimento al punto 7, lett. B) del C.U. n. 189/A del 15 marzo 2005, la violazione di legge e la carenza assoluta di motivazione e il contrasto con l'art. 112 c.p.c. e degli artt. 1175 c.c. e Legge 241/90, violazione e falsa interpretazione del punto 7, lett. B) del C.U. n. 189/A in relazione all'art. 1, comma 2, D.L. 19.8.2003 n. 220, convertito con modifiche in Legge n. 280/03 in relazione all'art. 3, III comma, D.L. n. 138/03 e in relazione agli artt. 3, 24 e 53 della Costituzione, omessa valutazione della comparazione delle situazioni di diritto e degli interessi meritevoli di tutela ex art. 1322 c.c., violazione dei principi generali in tema di formazione della volontà degli organi collegiali, violazione dell'art. 90 bis, comma 3 delle N.O.I.F..

– Pretese:

L'accertamento della illegittimità e/o nullità e/o inammissibilità e/o inefficacia della delibera del Consiglio Federale del 15 luglio 2005, come pubblicata sul C.U. n. 12/A del 15 luglio 2005 che ha negato l'ammissione al Campionato di Serie B per la stagione sportiva 2005/2006 della Salernitana Sport S.p.A., nonché della decisione della COAVISOC del 14 luglio 2005, che ha respinto il ricorso avverso il provvedimento della COVISOC del 7 luglio 2005.

In subordine annullamento ovvero disapplicazione o illegittimità o inefficacia degli anzidetti provvedimenti in uno con le disposizioni contenute nel C.U. n. 189/A e degli atti impugnati ed in particolare della deliberazione del Consiglio Federale del 15 luglio 2005, che ha negato l'ammissione al campionato di Serie B per la stagione sportiva 2005/2006 della Salernitana Sport S.p.A. e, per l'effetto, accertamento e dichiarazione del diritto a partecipare al campionato di Serie B per la stagione sportiva 2005/2006, con l'adozione di ogni provvedimento ritenuto più opportuno.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari del procedimento arbitrale.

Ai sensi dell'art. 5, del Regolamento di Arbitrato, per la risoluzione delle controversie relative all'iscrizione ai campionati nazionali di calcio professionistico, si rende noto che l'intervento di terzi è possibile ai sensi ed alle condizioni dell'art. 7 del Regolamento stesso.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, n. 7, del Regolamento di Arbitrato per la risoluzione delle controversie relative all'iscrizione ai campionati nazionali di calcio professionistico (Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport presso il CONI), si rende noto che il giorno 18 luglio 2005, è stata presentata istanza di arbitrato, a cura della **Società Polisportiva SASSARI TORRES S.p.A.** nei confronti di:

F.I.G.C.

– Oggetto:

Ricorso avverso la non ammissione al campionato di Serie C1 pubblicata sul C.U. n. 21/A del 15/07/2005.

In particolare la Polisportiva Sassari Torres S.p.A., a fondamento del ricorso, ha dedotto di aver effettuato i pagamenti delle ritenute contestate, di avere una posizione regolare dal punto di vista contributivo e di avere ottenuto dalla Agenzia delle Entrate la sospensione delle partite contabili iscritte a ruolo.

Pretese:

Annnullamento della decisione del Consiglio Federale del 15 luglio 2005, con conseguente iscrizione della Polisportiva Sassari Torres S.p.A. al campionato di Serie C1.

Ai sensi dell'art. 5, del Regolamento di Arbitrato, per la risoluzione delle controversie relative all'iscrizione ai campionati nazionali di calcio professionistico, si rende noto che l'intervento di terzi è possibile ai sensi ed alle condizioni dell'art. 7 del Regolamento stesso.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, n. 7, del Regolamento di Arbitrato per la risoluzione delle controversie relative all'iscrizione ai campionati nazionali di calcio professionistico (Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport presso il CONI), si rende noto che il giorno 18 luglio 2005, è stata presentata istanza di arbitrato, a cura della **Fermana Calcio S.r.l.** nei confronti di:

F.I.G.C.

- Oggetto:

Ricorso avverso la non ammissione al campionato di Serie C1 2005/2006, pubblicata sul C.U. n. 15/A del 15/07/2005.

A fondamento del ricorso la Fermana Calcio S.r.l. evidenzia l'insussistenza dei debiti tributari derivanti da rapporto di lavoro con tesserati, lavoratori dipendenti, scadenti al 31/03/2005, ad eccezione di un contenzioso relativo all'anno 2002/2003, per il quale è pendente innanzi al Tribunale di Firenze, opposizione alla procedura espropriativa presso terzi, promossa dalla CERIT, per delega dell'Ancona Tributi.

La Fermana Calcio s.r.l. contesta nel merito la pretesa fiscale, per difetto di notifica delle cartelle esattoriali ed evidenzia, comunque, che le somme pignorate presso la Lega di Serie C sono capienti per sorte, interessi e spese.

Pretese:

Annnullamento della decisione del Consiglio Federale del 15 luglio 2005, con conseguente iscrizione della Fermana Calcio S.r.l.. al campionato di Serie C1.

Ai sensi dell'art. 5, del Regolamento di Arbitrato, per la risoluzione delle controversie relative all'iscrizione ai campionati nazionali di calcio professionistico, si rende noto che l'intervento di terzi è possibile ai sensi ed alle condizioni dell'art. 7 del Regolamento stesso.

PUBBLICATO IN ROMA IL 18 LUGLIO 2005

IL SEGRETARIO
Francesco Ghirelli

IL PRESIDENTE
Franco Carraro